



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

U.O. Gestione Rapporti con i Servizi Socio Sanitari

## **Disciplinare di Gara**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI ACCORDO QUADRO PER  
L’ACQUISIZIONE DI INTERVENTI RIABILITATIVI A RILIEVO SOCIOSANITARIO  
PER PERSONE IN CURA PRESSO I “CENTRI SALUTE MENTALE”  
DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA – EDIZIONE 2**

OTTOBRE 2023

## Sommario

1. PIATTAFORMA TELEMATICA .....	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE .....	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE .....	5
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	6
2.2. CHIARIMENTI .....	7
2.3. COMUNICAZIONI .....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1. DURATA.....	9
3.2. REVISIONE PREZZI .....	9
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE .....	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	11
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	12
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE .....	12
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	12
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE .....	12
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE .....	15
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI .....	16
7. AVVALIMENTO .....	16
8. SUBAPPALTO.....	17
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	17
10. GARANZIA PROVVISORIA .....	18
11. SOPRALLUOGO .....	19
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....	19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	20
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA .....	20
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	21

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	22
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA .....	22
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14 .....	25
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO .....	25
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI .....	26
16. OFFERTA TECNICA .....	27
17. OFFERTA ECONOMICA .....	28
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	29
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA .....	29
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA .....	31
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA .....	31
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI .....	31
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	32
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .....	33
21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	33
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	33
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	34
24. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO E STIPULA DEI CONTRATTI APPLICATIVI .....	35
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	37
26. CODICE DI COMPORTAMENTO .....	37
27. ACCESSO AGLI ATTI .....	37
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	38
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	38

## DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta sopra soglia europea per l'affidamento di Accordo quadro per l'acquisizione di interventi riabilitativi a rilievo sociosanitario per persone in cura presso i "Centri Salute Mentale" dell'Azienda USL della Romagna

### PREMESSE

Con Determinazione a contrarre n. 3142 del 18/10/2023, questa Amministrazione ha deciso di affidare il servizio socio-sanitario inerente alla realizzazione di interventi riabilitativi a rilievo sociosanitario per persone in cura presso i "Centri Salute Mentale" dell'Azienda USL della Romagna.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a).

La durata del procedimento è stimata in massimo mesi 9 (nove), a decorrere dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è tutto il territorio dell'Azienda USL della Romagna (Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, corrispondenti, rispettivamente, ai codici NUTS ITH57, ITH58, ITH59).

L'appalto previsto nella programmazione aziendale di cui alla Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna n. 450 del 14/12/2023 con il codice CUI S02483810392202200025, è diviso in lotti come meglio precisato nel successivo punto 3.

Numero di gara 9380289.

Il Responsabile unico del progetto è il Dott. Davide Ferro, e-mail: [davide.ferro@auslromagna.it](mailto:davide.ferro@auslromagna.it).

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), del D.Lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma SATER di Intercent-ER (in seguito denominata Piattaforma).

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti di utilizzo (Manuali e Guide) della

Piattaforma per gare telematiche accessibile dal sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscano la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **1.2. DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e a quanto previsto nei documenti di utilizzo (Manuali e Guide) della Piattaforma per gare telematiche accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/2014;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3. IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare l'offerta è necessario accedere alla Piattaforma ed esser registrati al Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) di Intercent-ER.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma possono essere effettuate contattando il *call center* al numero 800 810 799 (rete fissa) oppure +39 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), dal lunedì al venerdì, ore 9:00-13:00 e 14:00-18:00; sul sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> alla sezione "supporto" sono presenti i manuali per le imprese ed una lista predisposta di domande e risposte sui problemi di uso più frequenti (FAQ) di SATER.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Capitolato tecnico e relativi allegati (All. 1);
- d) Quadro economico dell'appalto (All. 2);
- e) Elenco del personale impiegato nel precedente appalto (All. 3);
- f) Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative integrative (All. 4);
- g) Patto di integrità (All. 5);
- h) Attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (All. 6);
- i) Modello Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) da compilare direttamente sulla piattaforma SATER;
- j) Modello Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) ausiliaria da compilare direttamente sulla piattaforma SATER;
- k) Dichiarazione per l'esclusione degli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (All. 7);
- l) Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dati ex art 28 REG. UE 2016/679 GDPR (All. 8);
- m) Schema di Accordo quadro (All. 9);
- n) Modello offerta economica (All.10): modello relativo esclusivamente ai lotti da n. 46 a n. 48 e ai lotti da n. 51 a n. 58.

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono consultabili dal sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La documentazione di gara è disponibile sui siti internet: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>; <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare>.

Ogni successivo riferimento al profilo del committente o al sito Internet dell'Azienda USL della Romagna o alla piattaforma o al SATER, è da intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.

## **2.2. CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **esclusivamente** in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma SATER riservata alle richieste di chiarimento **entro il termine indicato sul portale**.

Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimento presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul sito istituzionale dell'Azienda USL della Romagna (<https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare>) e sulla Piattaforma SATER (<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>).

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

**Non sarà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate; non seguiranno ulteriori comunicazioni.**

## **2.3. COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite l'apposita sezione della Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater*, del D.Lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Si precisa che non incombe sulla Stazione appaltante alcun onere di verifica della veridicità inerente alle dichiarazioni rese dall'operatore economico in ordine al domicilio digitale in fase di partecipazione.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 22, avvengono tramite la Piattaforma SATER.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater* del D.Lgs. n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto dell'appalto consiste nell'affidamento del servizio inerente alla realizzazione di interventi riabilitativi a rilievo sociosanitario per persone in cura presso i "Centri Salute Mentale" dell'Azienda USL della Romagna, come meglio definito nel Capitolato tecnico (All. 1).

L'appalto è suddiviso in 58 (cinquantotto) lotti aggiudicabili singolarmente, descritti nel documento denominato "Quadro economico dell'appalto (All. 2)".

La presente procedura è, pertanto, finalizzata all'individuazione di più operatori economici per ciascun lotto - sarà definita una graduatoria per lotto - con cui stipulare un Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023:

- a quantità non predefinite,
- finalizzato alla successiva attivazione di interventi aventi ad oggetto attività di co-progettazione e realizzazione dei singoli Progetti Terapeutico Riabilitativi Individualizzati (PTRI), come meglio definiti in Capitolato tecnico (All. 1).

I PTRI sono destinati ad utenti con disagio e disturbo psichico afferenti all'area della salute mentale adulti, in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL della Romagna (di seguito denominati anche DSM-DP).

In corso di vigenza dell'Accordo quadro, per ogni lotto potranno essere stipulati uno o più contratti applicativi con gli operatori economici utilmente classificati nella graduatoria del lotto al fine di eseguire i servizi oggetto dell'appalto con le modalità ed alle condizioni previste dal presente Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico.

L'importo a base di gara e l'importo complessivo dell'appalto, ex art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, distribuiti su ciascun lotto, tenuto conto anche del valore delle opzioni descritte nei punti successivi del presente Disciplinare, sono sinteticamente rappresentati nel documento denominato "Quadro economico dell'appalto (All. 2)". Nel medesimo documento sono riportati, per ciascun lotto, i relativi CIG.

I lotti sono stati individuati per tipologia di servizio e per territorio al fine di consentire il mantenimento della prossimità alla collettività in cui l'utente vive e per garantire, allo stesso tempo, l'accesso alla gara alle micro, piccole e medie imprese.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato nei seguenti termini:

- per i lotti dal n. 1 al n. 45 e dal n. 49 al n. 50, 65% dell'importo a base d'asta del lotto;
- per i lotti dal n. 46 al n. 48 e dal n. 51 al n. 58, 80% dell'importo a base d'asta del lotto.

Tali costi sono stati definiti sulla base della tipologia di attività e sui relativi volumi stimati, di cui al Capitolato tecnico (All.1) parametrati sulla base del costo medio orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, così come determinato nelle tabelle allegate al Decreto Direttoriale n. 7/2020 del Direttore Generale Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)).

A tale proposito preme osservare che nella definizione della base di gara di ciascun lotto si è tenuto conto anche dell'incremento del costo del lavoro che si realizzerà, a seguito della stipula del prossimo CCNL assunto quale riferimento per la presente procedura di gara, che avverrà presumibilmente entro la fine dell'anno in corso, come evidenziato, peraltro, dagli operatori economici che hanno partecipato all'incontro pubblico organizzato nel contesto della consultazione preliminare di mercato ex art. 77 del D.Lgs. n. 36/2023.

**I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.**

Il contratto collettivo applicato è il "CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo".
--

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 0,00 poiché le attività oggetto del presente appalto non si svolgono presso strutture dell'Azienda USL della Romagna. Tutti gli importi indicati nel presente documento e negli atti di gara sono al netto di I.V.A. L'appalto è finanziato con risorse aziendali.

### **3.1. DURATA**

La durata dell'Accordo quadro è di anni 4 (quattro), decorrenti dalla data di stipula. Durante la vigenza dell'Accordo quadro, relativo a ciascun lotto aggiudicato, l'Amministrazione si riserva il diritto di stipulare, con gli operatori economici presenti in graduatoria, uno o più contratti applicativi, con scadenza anche successiva a quella dell'Accordo quadro e, comunque, con durata fino ad esaurimento dell'importo del contratto applicativo medesimo, *ergo*, "a consumo fino ad esaurimento".

### **3.2. REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie di cui ai seguenti link:

<https://www.istat.it/it/archivio/30440>;

[http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSC\\_RETRCONTR1C](http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSC_RETRCONTR1C).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, durante l'esecuzione del contratto è consentita la revisione dei prezzi secondo le modalità, condizioni e limiti di seguito esplicitati.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva su menzionate, l'operatore economico - mediante produzione di documentazione comprovante l'oggettivo ed effettivo aumento dei costi sostenuti, nonché l'incidenza e la connessione causale degli stessi con il contratto in essere - propone istanza di attivazione del procedimento di revisione prezzi tramite posta certificata.

La revisione avviene esclusivamente con espressa autorizzazione rilasciata dal RUP.

Questi, entro 45 giorni dalla ricezione dall'istanza, istruisce assieme al Direttore dell'esecuzione (DEC) la relativa pratica e definisce il valore della revisione che eventualmente potrà essere concessa; il termine di 45 giorni può essere interrotto dal RUP qualora siano necessarie integrazioni istruttorie.

L'atto di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi è trasmesso via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

La revisione prezzi, per ciascun lotto, è disposta entro i limiti massimi di cui al documento denominato "Quadro economico dell'appalto (All. 2)", ferma restando la facoltà di utilizzo in via residuale delle capienze economiche ivi previste anche per eventuali opzioni quantitative in aumento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice.

Gli importi previsti per la revisione prezzi sono calcolati nella misura del 50% del valore delle basi di gara per ciascun lotto.

Ulteriori revisioni di prezzo possono essere consentite qualora normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentano, secondo le modalità e i limiti ivi previste.

Ai sensi dell'art. 9 del Codice, resta ferma in ogni caso la facoltà dell'operatore economico di chiedere l'applicazione dell'art. 1467 del Codice civile, da trasmettere al RUP tramite PEC.

### **3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del Codice, la Stazione appaltante si riserva la facoltà, relativamente a ciascun lotto, di esercitare l'opzione di aumento delle prestazioni oggetto di appalto, per eventuali attivazioni di servizi opzionali o aumento dei quantitativi in funzione delle diverse e modificate esigenze, al momento non prevedibili, alle stesse condizioni contrattuali.

L'esercizio dell'opzione in parola è da intendersi in via residuale rispetto all'applicazione della revisione prezzi e, pertanto, potrà essere attivato entro il limite del valore residuale di cui al precedente punto 3.2.

È inoltre prevista la facoltà in capo alla Stazione appaltante di ricorrere all'aumento delle quantità, per ciascun lotto, nella misura del 20% ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro dieci giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti. La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è **tenuto** ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

a) *Requisito richiesto, indistintamente, per la partecipazione a qualsiasi lotto:* iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia in cui l'operatore economico ha sede, per attività pertinenti all'oggetto dell'appalto, fatto salvo che si tratti di operatore economico non tenuto a tale obbligo.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### **6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

Nessun requisito richiesto.

### **6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

<b>a) Relativamente ai lotti dal n. 1 al n. 32</b>
--

**Requisito 1):** con riferimento ad una sede operativa ubicata nell'ambito territoriale del lotto per cui si presenta offerta, dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante il possesso di autorizzazione al funzionamento come "Comunità Alloggio per la salute mentale" rilasciata ai sensi della Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1423 del 6 ottobre 2015 "*Integrazione e modifiche alla DGR 564/2000 in materia di autorizzazione al funzionamento*" e s.m.i., con indicazione degli estremi dell'atto autorizzatorio. Limitatamente alle sedi operative per le quali, al momento della presentazione dell'offerta, sia ancora in corso, a cura degli organi competenti, l'istruttoria finalizzata all'autorizzazione al funzionamento ex DGR 1423/2015 e s.m.i., la Stazione appaltante consente all'operatore economico di partecipare alla procedura di gara presentando dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante l'istanza di rilascio di autorizzazione al funzionamento e gli elementi informativi necessari a comprovarne la presentazione all'organo competente. È fatta salva la successiva esclusione dalla gara in caso di mancato ottenimento di autorizzazione al funzionamento per "Comunità Alloggio per la salute mentale"; in ogni caso, qualora la procedura istruttoria finalizzata all'autorizzazione al funzionamento non sia conclusa prima dell'aggiudicazione dell'Accordo quadro, l'operatore economico sarà escluso dalla

stipula di contratti applicativi fino all'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento per "Comunità Alloggio per la salute mentale".

Limitatamente ai lotti n. 4, n. 8, n. 12, n. 16, n. 20, n. 24, n. 28, n. 32: in relazione all'offerta riferita ad una sede operativa ubicata nell'ambito territoriale di riferimento del lotto ma fuori dai confini del territorio della Regione Emilia-Romagna, si richiede all'operatore economico dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante il possesso di accreditamento/autorizzazione al funzionamento e/o all'esercizio di attività sociosanitaria presso strutture a regime residenziale a ciclo continuo rilasciata ai sensi della normativa regionale di riferimento, applicativa dell'art. 8-ter del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 502 e dell'art. 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328, oppure ai sensi di altra normativa similare vigente limitatamente al caso di strutture ubicate in territorio extranazionale.

#### **b) Relativamente ai lotti dal n. 33 al n. 45**

**Requisito 1):** con riferimento ad una sede operativa ubicata nell'ambito territoriale del lotto per cui si presenta offerta, dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante l'adempimento dell'obbligo di "comunicazione di avvio di attività" per la gestione di un servizio del tipo "appartamento protetto" o "gruppo appartamento" per persone con patologie psichiatriche, svolto presso una struttura "*che accoglie fino ad un massimo di sei ospiti*", il quale non è soggetto all'obbligo di autorizzazione al funzionamento (Parte I°, Punto 3, alinea 6, della DGR della Regione Emilia-Romagna n. 564 del 1 marzo 2000 "*Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della LR 12 ottobre 1998, n. 34*", così come modificata ed integrata con DGR n. 1423/2015 e s.m.i.). Fermo restando quanto previsto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, la dichiarazione sostitutiva di notorietà dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla Stazione appaltante per effettuare il controllo di veridicità (indicando il Comune al quale la comunicazione è stata trasmessa, data e numero della sua registrazione in arrivo da parte degli uffici competenti, e quant'altro sia utile all'individuazione del documento stesso) nonché per valutare la completezza (sotto il profilo dei contenuti obbligatori prescritti dalla parte I°, punto 9.1, della DGR 564/2000 e s.m.i.) e la pertinenza (sotto il profilo del numero e della tipologia di utenza ospitata) della "comunicazione di avvio di attività" ai fini della partecipazione alla gara;

Limitatamente al lotto n. 45: in relazione all'offerta riferita ad una sede operativa ubicata nell'ambito territoriale di riferimento del lotto ma fuori dai confini del territorio della Regione Emilia-Romagna, si richiede all'operatore economico dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante il possesso di accreditamento/autorizzazione al funzionamento e/o all'esercizio di attività sociosanitaria presso strutture a regime residenziale a ciclo continuo rilasciata ai sensi della normativa regionale di riferimento, applicativa dell'art. 8-ter del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 502 e dell'art. 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328, oppure ai sensi di altra normativa similare vigente limitatamente al caso di strutture ubicate in territorio extranazionale.

**Requisito 2):** esperienza maturata nell'area della salute mentale e nella riabilitazione di persone adulte con esiti di patologie psichiatriche, documentata mediante la sussistenza di uno o più contratti instaurati nell'ultimo triennio antecedente alla data prevista quale termine per la presentazione delle offerte, per un importo complessivo non inferiore a € 50.000,00, a favore di utenti in cura ed inviati dai Centri di Salute Mentale delle aziende sanitarie pubbliche.

In caso di dimostrato inizio dell'attività inferiore a 1 anno dalla data di pubblicazione del bando sulla GUUE, il requisito è ridotto del 75% del valore sopra indicato.

Il concorrente dovrà elencare i contratti in vigore nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, indicando per ciascun contatto: ragione sociale esatta del committente,

riferimenti e oggetto del/dei contatti, periodo di durata contrattuale.

**c) Relativamente ai lotti n. 49 e n. 50**

**Requisito 1):** con riferimento ad una sede operativa ubicata nell'ambito territoriale del lotto per cui si presenta offerta, dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante il possesso di autorizzazione al funzionamento come "Comunità Diurna per la salute mentale" rilasciata ai sensi della Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1423 del 6 ottobre 2015 "*Integrazione e modifiche alla DGR 564/2000 in materia di autorizzazione al funzionamento*" e s.m.i., con indicazione degli estremi dell'atto autorizzatorio. Limitatamente alle sedi operative per le quali, al momento della presentazione dell'offerta, sia ancora in corso, a cura degli organi competenti, l'istruttoria finalizzata all'autorizzazione al funzionamento ex DGR 1423/2015 e s.m.i., la Stazione appaltante consente all'operatore economico di partecipare alla procedura di gara presentando dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante l'istanza di rilascio di autorizzazione al funzionamento e gli elementi informativi necessari a comprovarne la presentazione all'organo competente. È fatta salva la successiva esclusione dalla gara in caso di mancato ottenimento di autorizzazione al funzionamento per "Comunità Diurna per la salute mentale"; in ogni caso, qualora la procedura istruttoria finalizzata all'autorizzazione al funzionamento non sia conclusa prima dell'aggiudicazione dell'Accordo quadro, l'operatore economico sarà escluso dalla stipula di contratti applicativi fino all'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento per "Comunità Diurna per la salute mentale".

**d) Relativamente ai lotti n. 46, n. 47, n. 48, n. 51 e n. 52**

**Requisito 1):** avere presentato offerta per uno o più lotti dal n. 1 al n. 45, fermo restando che i Contratti applicativi relativi a tali lotti saranno stipulati solo con gli operatori economici aggiudicatari dell'Accordo quadro che avranno stipulato contratti applicativi per i lotti dal n. 1 al n. 45.

**Requisito 2):** esperienza maturata nell'area della salute mentale e nella riabilitazione di persone adulte con esiti di patologie psichiatriche, documentata mediante la sussistenza di uno o più contratti instaurati nell'ultimo triennio antecedente alla data prevista quale termine per la presentazione delle offerte, per un importo complessivo non inferiore a € 50.000,00, a favore di utenti in cura ed inviati dai Centri di Salute Mentale delle aziende sanitarie pubbliche.

In caso di dimostrato inizio dell'attività inferiore a 1 anno dalla data di pubblicazione del bando sulla GUUE, il requisito è ridotto del 75% del valore sopra indicato.

Il concorrente dovrà elencare i contratti in vigore nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, indicando per ciascun contratto: ragione sociale esatta del committente, riferimenti e oggetto del/dei contatti, periodo di durata contrattuale.

**Requisito 3) per il solo lotto n. 52:** in relazione al fattore produttivo dell'immobile da dedicare all'attività oggetto di Accordo quadro, si richiede, inoltre, all'offerente il possesso di un ulteriore requisito documentabile mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto notorio attestante:

- il possesso di un legittimo titolo all'uso dell'immobile;
- la destinazione a civile abitazione;
- l'ubicazione nell'ambito territoriale di riferimento del lotto per cui si presenta offerta;
- il possesso dell'abitabilità, fin dal momento della presentazione dell'offerta;
- la conformità degli impianti elettrico e termoidraulico, fin dal momento della presentazione dell'offerta.

Resta inteso che la Stazione appaltante stipulerà contratto applicativo con l'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo quadro solo previa acquisizione della predetta documentazione e solo a seguito di verifica dell'adeguatezza delle condizioni dell'immobile all'effettiva accoglienza dell'utente, contestualmente all'avvio del progetto individualizzato.

**e) Relativamente ai lotti dal n. 53 al n. 58:**

**Requisito 1):** esperienza maturata nell'area della salute mentale e nella riabilitazione di persone adulte con esiti di patologie psichiatriche, documentata mediante la sussistenza di uno o più contratti instaurati nell'ultimo triennio antecedente alla data prevista quale termine per la presentazione delle offerte, per un importo complessivo non inferiore a € 50.000,00, a favore di utenti in cura ed inviati dai Centri di Salute Mentale delle aziende sanitarie pubbliche.

In caso di dimostrato inizio dell'attività inferiore a 1 anno dalla data di pubblicazione del bando sulla GUUE, il requisito è ridotto del 75% del valore sopra indicato.

Il concorrente dovrà elencare i contratti in parola, indicando per ciascun contratto: ragione sociale esatta del committente, riferimenti e oggetto del contratto, periodo di durata del medesimo.

**Requisito 2) per i soli lotti n. 56, n. 57 e n. 58:** in relazione al fattore produttivo dell'immobile da dedicare all'attività oggetto di Accordo quadro, si richiede, inoltre, all'offerente il possesso di un ulteriore requisito documentabile mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto notorio attestante:

- il possesso di un legittimo titolo all'uso dell'immobile;
- la destinazione a civile abitazione;
- l'ubicazione nell'ambito territoriale di riferimento del lotto per cui si presenta offerta;
- il possesso dell'abitabilità, fin dal momento della presentazione dell'offerta;
- la conformità degli impianti elettrico e termoidraulico, fin dal momento della presentazione dell'offerta.

Resta inteso che la Stazione appaltante stipulerà contratto applicativo con l'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo quadro solo previa acquisizione della predetta documentazione e solo a seguito di verifica dell'adeguatezza delle condizioni dell'immobile all'effettiva accoglienza dell'utente, contestualmente all'avvio del progetto individualizzato.

#### **6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

##### **Requisiti di idoneità professionale**

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

##### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

Nessun requisito richiesto.

### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

I requisiti di cui al precedente punto 6.3 devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## **6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

### **Requisiti di idoneità professionale**

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

Nessun requisito richiesto.

### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

In merito ai requisiti di cui al precedente punto 6.3:

- i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice computano i relativi requisiti cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine che sarà assegnato dalla Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l'esclusione dalla gara**. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **8. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## **9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel documento denominato "Elenco del personale impiegato nel precedente appalto (All. 3)", con indicazione del numero degli addetti, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, eventuali lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, etc.

Pertanto, solo in fase di stipula di ciascun contratto applicativo, l'aggiudicatario presenta all'amministrazione richiedente il piano di riassorbimento del personale (anche detto piano di compatibilità).

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo dell'appalto (riferito al singolo lotto per il quale si presenta offerta). Considerata la natura socio-sanitaria delle prestazioni oggetto dell'appalto, la riduzione all'1% della garanzia per la partecipazione alla procedura appare proporzionata e adeguata al grado di rischio.

Gli importi delle garanzie provvisorie per ciascun lotto sono indicati in specifica alla colonna di cui al documento denominato "Quadro economico dell'appalto (All. 2)". Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- la cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico (intestato ad Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna - INTESA SAN PAOLO - IBAN IT80U0306913298100000300062) o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici presso il tesoriere dell'Azienda USL della Romagna;
- la fideiussione può essere rilasciata:
  - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività,
  - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del c.c.;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

**La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante** (poteri da indicare espressamente in apposita dichiarazione sottoscritta digitalmente e resa all'interno della garanzia o allegata alla stessa) **ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.**

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel FVOE.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. SOPRALLUOGO**

Non richiesto.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per gli importi definiti nella Delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022, pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Gli importi dei contributi per ciascun lotto sono indicati in specifica colonna del documento denominato "Quadro economico dell'appalto (All. 2)".

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato del lotto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La Stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

**L'offerta dovrà essere collocata sulla Piattaforma SATER di Intercent-ER entro e non oltre il termine perentorio indicato nel Bando di gara e sul portale SATER, a pena di irricevibilità.**

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima per singolo file come prevista nelle guide per l'utilizzo del sistema accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/>.

#### **13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta è composta da:

- A. Documentazione amministrativa (sezione denominata sulla piattaforma SATER "Busta Documentazione");
- B. Offerta tecnica (sezione denominata sulla piattaforma SATER "Busta Tecnica"): **una per ogni lotto per il quale si intende partecipare;**
- C. Offerta economica (sezione denominata sulla piattaforma SATER "Busta Economica"): **una per ogni lotto per il quale si intende partecipare.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione dalla procedura di gara**;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **a pena di esclusione**.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SATER per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative integrative (All. 4);
- 2) Documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 del presente Disciplinare di gara;
- 3) DGUE (anche di eventuali associate/consorziate/ausiliarie);
- 4) Patto d'integrità (All. 5);
- 5) Attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (All. 6)
- 6) Dichiarazione per l'esclusione degli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (All. 7);
- 7) Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dati ex art 28 REG. UE 2016/679 GDPR, da sottoscrivere per presa visione (All. 8);
- 8) Schema di Accordo quadro (All. 9);
- 9) Garanzia provvisoria;
- 10) PASSOE: in caso di RTI, il PASSOE della mandataria dovrà contenere l'indicazione delle mandanti, essere stampato, firmato congiuntamente da mandante e mandatarie;
- 11) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 12) Eventuale documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 13) Eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 14) Eventuale procura.

### **15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione (All. 2) è integrata con il Documento di gara unico europeo (DGUE) e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h), del Codice, sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

N.B.: Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b), rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

### **Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale/i lotto/i concorre.**

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, Codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

### **Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:**

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, Codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo Codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-*quater* del decreto legge n. 76/2020, qualora sia diverso da quello indicato al punto 3 unitamente ad attestazione di equivalenza;
- di garantire, secondo quanto indicato al punto 9 del presente Disciplinare, la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Azienda USL della Romagna, con delibera del Direttore Generale n. 209, del 30/05/2018, reperibile all'indirizzo <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/Codice-disciplinare-condotta/item/427-nuovo-Codice-comportamento> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto d'integrità allegato e predisposto dall'Azienda USL Romagna (All. 3), ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. n.190/2012. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo n. 159/2011;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

**La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:**

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

**La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento **dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00** è effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il Codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, Codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf di cui al punto 2.1 (All. 4). Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82, dichiarate dall'operatore economico.

In caso di mancato assolvimento dell'imposta di bollo la domanda di partecipazione sarà inviata per la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 31, D.P.R. 642/1972, al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla ricezione.

### **15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PASSOE dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

## **15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell'articolo 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo,**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo,
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei,
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce **per ogni singolo lotto** la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma medesima, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, **a pena d'inammissibilità dell'offerta.**

Si precisa che, per quanto riguarda i lotti dal n. 46 al n. 48 e dal n. 51 al n. 58, la suddivisione dei medesimi in più voci specializzanti (vedi vari riferimenti nei quali sono suddivisi i lotti su menzionati) non comporta la possibilità per l'operatore economico concorrente di presentare offerta per alcune soltanto delle voci di lotto. Per detti lotti l'offerta si intende relativa a tutte le voci (rif.) in cui ciascuno di tali lotti è suddiviso, nessuna esclusa, implicando la disponibilità da parte dell'operatore economico concorrente di effettuare tutte le tipologie di interventi previste per il singolo lotto.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere:

- **la relazione tecnica, a pena di esclusione**, redatta dando conto delle caratteristiche e delle condizioni minime di esecuzione del servizio stesso definite nel presente disciplinare di gara e nel relativo capitolato tecnico (allegato 1) che devono essere possedute pena esclusione dell'offerta, nonché formulando una proposta tecnico-organizzativa ove siano sviluppati gli elementi necessari alla valutazione dei criteri oggetto di attribuzione di punteggio da parte della Commissione giudicatrice. Per facilitare la lettura e la comprensione della relazione tecnica nonché la reperibilità di tutte le informazioni necessarie per l'attività della Commissione, dovrà essere dedicato a ciascun criterio di valutazione uno specifico paragrafo che richiami nel titolo la descrizione del criterio medesimo. La relazione dovrà essere costituita da un massimo di 20 facciate in formato A4.  
Per i lotti dei servizi residenziali e semiresidenziali (lotti dal n. 1 al n. 45 e lotti 49 e 50), qualora gli O.E. intendano presentare offerta per due o più sedi operative riferite al medesimo lotto, tale circostanza dovrà essere esplicitata in un'unica relazione tecnica la quale dovrà essere redatta per ciascuna sede operativa. In tal caso la relazione dovrà essere costituita da un massimo di 35 facciate in formato A4.  
Nell'ipotesi in cui l'offerta preveda più sedi operative la stessa viene considerata unica e con tale unica offerta l'O.E. concorre all'aggiudicazione del lotto ed alla propria qualificazione in graduatoria, anche ai fini del valore complessivo dei contratti applicativi che la S.A. potrà stipulare in relazione al lotto stesso.
- **gli allegati del Capitolato tecnico B) e solo per i lotti dal n. 1 al n. 45 e lotti 49 e 50 anche gli allegati C), D) ed E) debitamente compilati** con riferimento alla sola dotazione specificamente dedicata al lotto ed per ciascuna sede operativa presentata per il medesimo lotto. Tali allegati, infatti, consentiranno alla Commissione un'adeguata valutazione della qualità dell'offerta e l'attribuzione del relativo punteggio con particolare riferimento ai criteri n. 1 e n. 6.
- *(in caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta)*, il contratto di avvalimento **a pena di esclusione.**

N.B.: Qualora l'operatore economico non ricorra all'avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, si chiede di caricare nell'apposito campo creato *ad hoc* in piattaforma, una sintetica dichiarazione firmata dal legale rappresentante ove si attesta tale opzione (ad es. *"non si ricorre all'avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta"*).

- (eventuale) dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza. Tale dichiarazione deve essere argomentata in modo congruo in merito alle ragioni rispetto alle quali eventuali parti dell'offerta debbano essere segretate. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. È consentito presentare direttamente in lingua inglese le certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (ad es.: certificati ISO, CE, etc.), bibliografia e studi scientifici.

## 17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce **per ogni singolo lotto** la documentazione economica nella Piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve contenere, **a pena di esclusione** (ad eccezione del punto g), i seguenti elementi:

- a) *Per i lotti dal n. 1 al n. 45 e dal n. 49 al n. 50*: tariffa giornaliera offerta.

**Gli importi offerti non potranno essere superiori agli importi previsti a base di gara.**

- b) *Per i lotti dal n. 46 al n. 48 e dal n. 51 al n. 58*: importo complessivo offerto per il singolo lotto.

**Gli importi offerti non potranno essere superiori agli importi previsti a base di gara del lotto. Inoltre, gli importi unitari offerti non potranno essere superiori ai prezzi unitari previsti a base di gara.**

- c) **esclusivamente** per il lotti dal n. 46 al n. 48 e dal n. 51 al n. 58, dovrà altresì essere allegato il documento denominato "Modello offerta economica (All. 10)".

Tale documento dovrà essere debitamente compilato e firmato digitalmente dall'operatore economico.

Per ciascuno dei riferimenti, che compongono il singolo lotto a cui si intende partecipare, dovrà essere indicato il prezzo unitario offerto.

Trattandosi di un foglio di calcolo in formato .xls, nella casella denominata "DA RIPORTARE SU SATER" risulterà il valore (importo totale offerto per il lotto a cui si intende partecipare) da copiare su SATER nel campo denominato "PREZZO OFFERTO".

Nel caso di difformità tra il valore risultante nel "Modello offerta economica (All. 10)" e quello copiato dall'operatore economico su SATER, varrà l'importo indicato su SATER: i valori di cui al "Modello offerta economica (All. 10)" saranno corretti dalla Stazione appaltante per rialinearli a quelli indicati a sistema.

Per l'importo offerto saranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali.

Gli importi offerti sono al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

**Gli importi offerti non potranno essere superiori agli importi previsti a base di gara.**

- d) *(in caso di adozione da parte dell'operatore economico di CCNL diverso da quello indicato al punto 3, così come dichiarato in "Domanda di partecipazione" – All. 2)* dichiarazione di

equivalenza delle tutele ed eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

N.B.: Qualora l'operatore economico adotti il CCNL indicato dalla Stazione appaltante al punto 3, si chiede di caricare nell'apposito campo creato *ad hoc* in piattaforma, una sintetica dichiarazione firmata dal legale rappresentante ove si attesta tale opzione (ad es. "si dichiara che il contratto collettivo applicato è il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo").

e) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;

f) la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice, i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;

g) prospetto economico dell'offerta dal quale si evincano le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo utilizzate per l'elaborazione dell'offerta economica.

**Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.**

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

A ciascuno dei criteri di valutazione previsti in tabella sarà assegnato un "punteggio discrezionale (D), vale a dire un punteggio il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

	Criterio di valutazione	Punteggio massimo attribuibile per la valutazione della qualità (D)									
		Lotti (da – a)									
		1-8	9-16	17-24	25-28	29-32	33-41	42-45	46-48	49-50	51-58
1	Personale: dotazione organica complessiva, qualifiche professionali, curriculum degli operatori impiegati nell'erogazione del servizio, funzioni, turnistica, descrizione della funzione di coordinamento, modalità di sostituzione del personale	9	9	9	11	9	9	11	7	9	7

	Criterio di valutazione	Punteggio massimo attribuibile per la valutazione della qualità (D)									
		Lotti (da – a)									
		1-8	9-16	17-24	25-28	29-32	33-41	42-45	46-48	49-50	51-58
2	Condizioni / azioni preordinate alla limitazione del turn-over del personale	4	4	4	4	3	4	5	4	3	4
3	sistema di pianificazione della formazione del personale, distinta per i vari ruoli professionali impiegati nell'esecuzione del servizio	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4
4	azioni preordinate a garantire all'utente la continuità di cura da parte dell'operatore impiegato nell'esecuzione del servizio	2	2	2	4	2	4	4	4	2	4
5	Modalità di co-progettazione in coerenza con il PTRI e modalità di interfacciamento con il DSMDP	5	5	5	7	7	5	7	7	7	10
6	Modello organizzativo generale e modalità di gestione del servizio con riferimento all'esecuzione delle singole attività, al loro coordinamento complessivo ed agli strumenti finalizzati al monitoraggio del progetto	7	7	7	6	7	7	6	10	10	6
7	Offerta riabilitativa e socioassistenziale, coerente con i principi della recovery; modalità di coinvolgimento attivo dell'utente nei percorsi	4	4	4	7	7	4	7	7	8	7
8	Caratteristiche della sede operativa sotto il profilo strutturale e dell'inserimento nel contesto socio-ambientale, caratteristiche degli ambienti e degli arredi	8	8	8	6	6	6	6	0	5	0
9	Modalità di esecuzione delle prestazioni di natura alberghiera	10	10	10	4	4	10	4	0	3	0
10	azioni innovative, in particolare nel lavoro di rete, nell'integrazione socio-sanitaria, nella costruzione del welfare di comunità	4	4	4	6	6	4	6	6	9	15
11	Livello e capacità di flessibilità e di offerta di azioni innovative coerenti alle necessità, preferenze e abilità della persona	4	4	4	5	7	4	5	12	3	7
12	Piano delle azioni per la gestione di situazioni di emergenza clinica o ambientale	4	4	4	3	3	4	3	4	3	1
13	Sistema di gestione dei reclami e delle non conformità	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Sistema di gestione della documentazione, sistema di rilevazione delle prestazioni effettuate, dotazione di strumenti di monitoraggio clinico riabilitativo con report (diario quotidiano)	4	4	4	2	4	4	2	4	4	4
<b>TOTALI</b>		<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a punti 36/70.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione.

## 18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi (criteri associati ad un punteggio di tipo discrezionale contrassegnato dalla lettera "D"), è attribuito un coefficiente discrezionale nei termini di seguito rappresentati.

La Commissione attribuirà, nel suo *plenum* ed unanimemente, rispetto ad ogni offerta presentata per il singolo lotto, a ciascuno degli elementi qualitativi (criteri), un giudizio di merito motivato compreso tra 0 (zero) e 1 (uno) corrispondente ad uno dei coefficienti indicati nella tabella sotto riportata (Assegnazione punteggi), provvedendo ad esprimere collegialmente la sintetica motivazione di natura logico-argomentativa rispetto all'attribuzione del giudizio assegnato; solo nel caso in cui l'assegnazione del giudizio non fosse unanime, si procederà a calcolare la media dei giudizi espressi dai diversi commissari.

Assegnazione punteggi						
Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Scarso	Non valutabile non adeguato
Valore V(a) assegnato	1,00	0,85	0,70	0,50	0,25	0,00

## 18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da 0 (zero) ad 1 (uno), calcolato tramite la seguente formula del "ribasso massimo non lineare"

$$Vi = \left(\frac{Ri}{Rmax}\right)^\alpha$$

dove:

**Vi** = coefficiente assegnato all'offerta (i). Tale coefficiente sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al prezzo;

**Ri** = ribasso % (percentuale) offerto dal concorrente (i). Per il concorrente che offre il maggiore ribasso, Vi assume il valore di 1;

**Rmax** = valore numerico corrispondente al ribasso offerto più conveniente (ergo, il valore numerico più alto fra le percentuali di ribasso offerte);

**$\alpha$**  = 0,2 a cui è elevato il rapporto  $\frac{Ri}{Rmax}$

## 18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

$P_i$  = punteggio del concorrente *i*-esimo

$C_{xi}$  = coefficiente criterio di valutazione *x* per il concorrente *i*-esimo

$P_x$  = punteggio criterio *x*

*x* = 1, 2, ..., *n* [indicare il valore di *n*, ovvero il numero di criteri di valutazione]

### **Relativamente all'attribuzione del punteggio per l'Offerta tecnica**

Determinazione del punteggio riferito a ciascun elemento (qualitativo e quantitativo): per ciascun elemento/parametro oggetto di valutazione, verrà moltiplicato il coefficiente  $C_{xi}$  - variabile tra 0 (zero) e 1 (uno) - per il valore ponderale riferito all'elemento/criterio oggetto di valutazione.

Determinazione del punteggio complessivo: si procede alla somma di tutti i punteggi parziali ottenuti, riferiti ai singoli elementi/parametri di valutazione del merito tecnico/qualitativo.

Soglia di sbarramento: è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 36/70 punti per il punteggio tecnico complessivo. Saranno dichiarate idonee ed ammesse alla procedura le offerte tecniche che avranno raggiunto un punteggio tecnico complessivo maggiore o uguale a 36/70 punti prima della riparametrazione.

Riparametrazione: solo per le offerte che avranno raggiunto la soglia minima di sbarramento, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato, attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio, il punteggio massimo previsto e, alle offerte degli altri concorrenti, un punteggio proporzionale decrescente sulla base della seguente formula:

punteggio qualità concorrente considerato =  $W_i \cdot (\text{punteggio concorrente considerato} / \text{maggior punteggio qualitativo})$ .

Il punteggio qualitativo finale totalizzato dal concorrente è dato dalla somma dei punteggi riparametrati assegnati a ciascun criterio.

La riparametrazione verrà effettuata su tutti i concorrenti **dopo** l'applicazione della soglia di sbarramento.

### **Relativamente all'attribuzione del punteggio per l'Offerta economica**

In forza del metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica, di cui al precedente punto 18.3, il sistema (SATER) procede automaticamente al calcolo del punteggio.

### **Relativamente all'attribuzione del punteggio totale**

Il Sistema procede automaticamente a calcolare il punteggio totale da attribuire all'offerta di ciascun concorrente che sarà determinato dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica come sopra determinati. Si precisa che la piattaforma telematica nel calcolo dei punteggi delle offerte tecniche ed economiche considererà fino a 2 cifre decimali per arrotondamento.

La graduatoria per ciascun lotto sarà definita in funzione del punteggio totale conseguito dall'offerta di ciascun concorrente (punti prezzo + punti qualità).

## **19. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari, pari a 5 (cinque) membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la

riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP ha facoltà di avvalersi dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## **20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima sessione ha luogo il giorno 06/12/2023, a partire dalle ore 9:30.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

## **21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il RUP/seggio di gara istituito ad *hoc* accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Terminato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà a comunicare - tramite la Piattaforma SATER - la data e l'ora di apertura delle offerte tecniche ai concorrenti ammessi alla presente gara.

Il RUP/Seggio di gara procederà, in seduta pubblica virtuale - trattandosi di mera operazione automatica, tracciata sulla piattaforma informatica - allo sblocco della busta contenente le offerte tecniche caricate su SATER, verificando la sola presenza nominale della documentazione tecnica richiesta.

Successivamente in una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà alla verifica della presenza sostanziale della documentazione tecnica richiesta, quindi all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, all'accertamento dell'idoneità e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nella documentazione di gara (avvalendosi dell'utilizzo di SATER).

In seguito al ricevimento del verbale della Commissione giudicatrice, il RUP/Seggio di gara darà atto attraverso SATER, in seduta pubblica virtuale, dell'esito della valutazione tecnica, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e delle eventuali esclusioni operate dalla Commissione giudicatrice e procederà poi, trattandosi di mera operazione automatica, tracciata sulla piattaforma informatica, allo sblocco della busta contenente l'offerta economica caricata su SATER limitatamente ai concorrenti ammessi alla fase di gara.

SATER, in modalità automatica, attribuirà il punteggio alle offerte economiche e procederà all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di invio della richiesta della Stazione appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

Il RUP/Seggio da gara rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, i prezzi offerti.

#### **L'offerta è esclusa in caso di:**

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

### **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (come nel caso di specie) la congruità delle offerte è valutata rispetto alle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP eventualmente avvalendosi della Commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **24. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO E STIPULA DEI CONTRATTI APPLICATIVI**

L'aggiudicazione dell'Accordo quadro consiste nella definizione di una graduatoria per ciascun lotto di gara degli operatori economici che avranno presentato offerta valida.

Conseguentemente ciascuno degli operatori economici in graduatoria è definito aggiudicatario.

Qualora, per il singolo lotto, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione del lotto medesimo.

Il RUP provvede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla verifica dell'equivalenza delle tutele, nel caso in cui l'operatore economico, che ha ottenuto un piazzamento in graduatoria utile all'affidamento di contratti applicativi, abbia dichiarato di applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante.

Sono demandate alla fase di stipula dei contratti applicativi le verifiche del rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9. A detto proposito il RUP, se necessario, può richiedere all'operatore economico eventuale integrazione della relazione, circa l'equivalenza del contratto collettivo nazionale, già presentata in sede di offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione dalla graduatoria definita per lotto dell'operatore economico interessato, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della relativa garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Il contratto di Accordo quadro è stipulato, con tutti gli operatori economici risultati aggiudicatari per almeno un lotto, non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 90 giorni dall'aggiudicazione, in forza di quanto ammesso dall'articolo 18, comma 2, lett. b), del Codice.

Le garanzie provvisorie degli operatori economici in graduatoria sono svincolate automaticamente al momento della stipula del contratto di Accordo quadro; le garanzie provvisorie degli altri concorrenti sono svincolate con il provvedimento di aggiudicazione e perdono, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto di accordo quadro, gli operatori economici, che hanno conseguito un piazzamento utile nella graduatoria per almeno un lotto, devono presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale del/i lotto/i aggiudicato/i, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto di Accordo quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, ciò può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d), del Codice.

L'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico degli aggiudicatari (tutti gli operatori economici presenti in almeno una graduatoria dell'Accordo quadro), ripartite in parti uguali, e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, nelle modalità che saranno comunicate dalla Stazione appaltante. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione (spesa complessiva) è pari a euro 6.766,40 (IVA inclusa). Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

### **Stipula dei contratti applicativi**

L'importo complessivo di ciascun dei lotti dell'Accordo quadro non impegna l'Azienda USL della Romagna, ma costituisce unicamente il limite massimo di spesa entro il quale la Stazione appaltante può stipulare contratti applicativi. Gli obblighi in capo all'Azienda, pertanto, varranno unicamente in riferimento ai singoli contratti applicativi che saranno stipulati nei termini di seguito descritti.

Ai fini del presente appalto, per contratto applicativo deve di norma intendersi lo "strumento" negoziale (di secondo livello) attraverso il quale è data esecuzione all'Accordo quadro e da cui conseguono i singoli ordini di intervento/servizio (di terzo livello) emessi (ed emmissibili) dai servizi utilizzatori, in base al fabbisogno rilevato e sino a concorrenza del valore economico nominale del contratto applicativo.

Nell'arco del quadriennio di validità dell'Accordo quadro, l'Azienda USL della Romagna può stipulare uno o più contratti applicativi, con gli operatori economici di cui alle distinte graduatorie dei lotti dell'Accordo medesimo.

Ciascun contratto applicativo è stipulato con riferimento ad un determinato importo di volta in volta stabilito, tenuto conto della stima del fabbisogno e della disponibilità economica dell'Accordo quadro. Quanto alla definizione dei fabbisogni, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di attivare specifica pianificazione/programmazione.

Nella stipula dei contratti applicativi, in vigenza dell'Accordo quadro, rispetto alla graduatoria definita per ciascun lotto si procederà nei termini indicati nel Capitolato tecnico.

L'esecuzione del contratto applicativo potrà proseguire anche oltre la durata massima dell'Accordo quadro e, comunque, fino ad esaurimento dell'importo del contratto applicativo medesimo, *ergo*, "a consumo fino ad esaurimento". L'appaltatore si impegna nel corso di vigenza di contratti applicativi eccedenti alla durata dell'Accordo quadro ad eseguire le prestazioni senza pretendere alcun corrispettivo e/o onere aggiuntivo.

I contratti applicativi sono efficaci e vincolanti per l'operatore economico dalla trasmissione da parte dell'Amministrazione committente di lettera contratto, equivalente ad attuazione dell'Accordo quadro stipulato.

La trasmissione avviene per via elettronica/digitale/PEC.

Il contratto applicativo è:

- munito di apposito CIG derivato acquisito di volta in volta da parte dell'amministrazione committente;
- soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

In forza degli accordi e delle Convenzioni di gestione associata ed integrata dei servizi socio-sanitari, gli Enti Locali (Comuni e loro forme associative) afferenti al territorio dell'Azienda USL della Romagna, solo previa formale autorizzazione della Stazione appaltante, possono per loro esigenze, stipulare contratti applicativi con gli operatori economici di cui all'Accordo quadro, nelle modalità definite dal presente Disciplinare.

In tali casi l'Ente Locale acquisisce il CIG derivato provvedendo:

- alla comunicazione del medesimo alla Stazione appaltante;

- alla trasmissione dei debiti informativi relativi al contratto applicativo nei termini disposti dalla normativa vigente.

Nel corso della vigenza dell'accordo quadro, la Stazione Appaltante può chiedere all'operatore economico rendicontazione dettagliata dei contratti applicativi di cui è risultata affidataria da parte dell'amministrazione committente.

## **25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto (contratto applicativo) è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **26. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nel Codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti consultabili ai seguenti link:

- <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/Codice-disciplinare-e-Codice-di-condotta/item/427-nuovo-Codice-comportamento;>
- [https://www.irst.emr.it/it/disposizioni-general/attigenerali/Codice-di-condotta-e-Codice-etico#documenti.](https://www.irst.emr.it/it/disposizioni-general/attigenerali/Codice-di-condotta-e-Codice-etico#documenti)

## **27. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

## **28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale - Bologna.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Azienda USL della Romagna a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione generale al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Azienda USL della Romagna individuati quali "autorizzati al trattamento", a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;

Soggetti terzi fornitori di servizi per l'Ausl della Romagna, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

Legali incaricati per la tutela dell'Azienda USL della Romagna in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Azienda USL della Romagna nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;

per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22, del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Azienda USL della Romagna - U.O. Affari Generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali, con sede legale a Ravenna (RA), 48121, in via De Gasperi n. 8, oppure al Direttore della U.O. Programmazione e Acquisti di beni e servizi, con sede a Pievesestina di Cesena (FC), 47522, in viale 1° Maggio n. 280.

L'interessato ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Azienda USL della Romagna, con sede legale a Ravenna (RA) - 48121, in via De Gasperi n. 8; tel. 0544/286502; PEC: [azienda@pec.auslromagna.it](mailto:azienda@pec.auslromagna.it).

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'Azienda USL della Romagna è disponibile sul sito web: [www.auslromagna.it](http://www.auslromagna.it).

L'Azienda USL della Romagna ha provveduto a designare il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), i cui contatti sono i seguenti: e-mail [dpo@auslromagna.it](mailto:dpo@auslromagna.it); PEC [azienda@pec.auslromagna.it](mailto:azienda@pec.auslromagna.it).